

Riforma fiscale, l'art. 20 della legge delega sul sistema sanzionatorio adeguato agli Stati Ue

Sanzioni con percentuali fisse

Riduzione della somma da pagare sulla base dell'illecito

È plausibile ritenere che un risultato del genere possa conseguirsi mediante commutazione della misura di talune sanzioni da proporzionale a fissa

DI STEFANO LOCONTE
E GIANLUCA FLORIDDIA

L'art. 20 della legge delega per la riforma fiscale ha confermato l'onere per il Governo di procedere a una concreta revisione del sistema sanzionatorio tributario italiano.

Come noto, l'aspetto sanzionatorio da sempre costituisce un tema controverso e ampiamente discusso nell'ambito del nostro sistema fiscale. Sono diversi, infatti, gli aspetti sui quali gli operatori del settore si sono trovati a discutere (giudizialmente e non) con l'Amministrazione finanziaria. Basti pensare, ad esempio, alla discrezionalità di cui gode l'Agenzia nella determinare la sanzione da irrogare sulla base di una fascia percentuale in diversi casi molto ampia; oppure, alla fumosità del trattamento sanzionatorio oggi accordato alle ipotesi di indebita compensazione di crediti tributari (e alla conseguente scelta, da parte dell'Ufficio, di optare per la misura più favorevole agli interessi erariali); ovvero, ancora, ai moltissimi casi nei quali l'irrogazione delle montante sanzioni e interessi determina la duplicazione dell'importo effettivamente dovuto dal contribuente a titolo di imposta.

Ebbene, con l'auspicato fine di prevenire l'emergere di tali criticità (sopra accennate senza pretesa di esaustività), de-

flazionare il contenzioso in essere relativamente al segmento sanzionatorio (la cui mole è tutt'altro che trascurabile) e, soprattutto, scalfire la granitica percezione di un Fisco avente quale scopo quello di sanzionare il contribuente, la legge delega detta precisi criteri che l'Esecutivo è tenuto a osservare per procedere a una revisione del sistema sanzionatorio. Proviamo a vedere quali sono le più significative.

Miglioramento della proporzionalità. In primis, si vorrebbe ridurre la percentuale del carico sanzionatorio, adeguandola a quella attualmente in essere negli altri Stati europei (nei quali si assesta intorno al 60%). È plausibile ritenere che un risultato del genere possa conseguirsi mediante commutazione della misura di talune sanzioni da proporzionale a fissa ovvero mediante la specificazione delle sanzioni da irrogare nelle ipotesi di violazioni meramente formali. Nella medesima direzione, inoltre, sembrerebbe volgere l'idea di revisionare la disciplina del concorso di violazione e della continuazione, così incidendo sull'applicazione del cumulo giuridico (che è ciò che determina per il contribuente l'innalzamento percentuale della sanzione prevista per la violazione più grave).

La compensazione di crediti verso la P.A. Coloro i quali siano titolari di un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione dovrebbero poter compensare siffatto importo con le sanzioni irrogate e gli interessi liquidati in virtù di omessi versamenti di imposte regolarmente dichiarate, per importi pari e sino a concorrenza del debito d'imposta.

Il trattamento sanzionatorio per l'indebita compensazione di crediti d'imposta. Come noto, gli ultimi anni sono stati caratterizzati da contrasti interpretativi sul-

la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante (tanto da rendersi necessaria una rimessione della questione, tutt'ora pendente, dinanzi alle Sezioni unite della Cassazione). Ebbene, alla luce del citato contrasto interpretativo e stante il diverso tenore sanzionatorio da accordare alle singole fattispecie di illecito (30% in caso di credito non spettante; dal 100% al 200% in caso di credito inesistente; in misura minima fissa qualora la violazione debba ritenersi meramente formale), l'Esecutivo si è assunto l'onere di introdurre una più rigorosa distinzione normativa - anche sotto lo specifico profilo sanzionatorio - tra compensazione indebita di crediti non spettanti o inesistenti.

L'azzeramento delle sanzioni nella dichiarazione integrativa. Infine, si segnala la possibile introduzione di un azzeramento delle sanzioni in sede di dichiarazione integrativa ogni qualvolta la presentazione della medesima sia stata per il contribuente necessaria al fine di regolarizzare la propria posizione, allineandola alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi. Trattasi, in altri termini, di ipotesi nelle quali la violazione della norma sostanziale tributaria da parte del contribuente costituisca la naturale conseguenza delle obiettive condizioni di incertezza che caratterizzano la portata e l'ambito di applicazione della ridetta norma e sia intenzione del medesimo adeguarsi alla posizione espressa dall'Agenzia.

© Riproduzione riservata

